



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia


AREA AMMINISTRATIVA - SETTORE SEGRETERIA

ORDINANZA SINDACALE

n. 148 del 03/05/2020

OGGETTO: Ordinanza sindacale per l'apertura al pubblico dei cimiteri e dei parchi e aree verdi con decorrenza dal 4 maggio 2020 .

PROPOSTA: 149/2020



Città di LONATO del GARDA

Provincia di Brescia

AREA AMMINISTRATIVA – SETTORE SEGRETERIA

OGGETTO: Ordinanza sindacale per l'apertura al pubblico dei cimiteri e dei parchi e aree verdi con decorrenza dal 4 maggio 2020

IL SINDACO

Considerato che l'Organizzazione mondiale della sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visti i DPCM 10 aprile 2020, l'ordinanza del Ministro della salute del 20/03/2020 e l'Ordinanza n. 514 del 21/03/2020 della Regione Lombardia che stabilivano il divieto di accesso del pubblico ai parchi, alle aree da gioco e ai giardini pubblici;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 ed, in particolare:

- l'art. 1 comma 1 lettera e "l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici è condizionato al rigoroso rispetto di quanto previsto dalla lettera d), nonché della distanza di sicurezza interpersonale di un metro; il sindaco può disporre la temporanea chiusura di specifiche aree in cui non sia possibile assicurare altrimenti il rispetto di quanto previsto dalla presente lettera; le aree attrezzate per il gioco dei bambini sono chiuse;

VISTE le circolari del Ministero della salute – Direzione Generale della prevenzione sanitaria dell'8 aprile 2020 e dell'1 aprile 2020 che stabilivano la chiusura dei cimiteri al pubblico per impedire le occasioni di contagio dovuto ad assembramento di visitatori;

Visto il D.P.C.M. 26 aprile 2020 e, in particolare, l'art. 1, comma 1, lett. i) che stabilisce che l'apertura dei luoghi di culto è condizionata all'adozione di misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro;

ATTESO CHE, a chiarimento del predetto DPCM 26 aprile 2020 ed in considerazione di alcuni dubbi interpretativi, il Governo ha pubblicato sul sito ufficiale della Presidenza del consiglio dei ministri, il proprio orientamento in merito alla possibilità di recarsi al cimitero per omaggiare un caro defunto al di fuori delle cerimonie funebri precisando che *“è consentito spostarsi nell’ambito della propria regione per far visita nei cimiteri ai defunti, sempre nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro e del divieto di assembramento. Come per i parchi, anche nei cimiteri deve sempre essere rispettato il divieto di assembramento e, ove non fosse possibile tali assembramenti, il Sindaco può disporre la temporanea chiusura”*;

RITENUTO, pertanto di adottare apposito provvedimento al fine di disciplinare:

- l’accesso del pubblico ai parchi ed ai giardini pubblici
- l’accesso ai cimiteri

VISTI

- L’art. 32 della Legge 833 del 23 dicembre 1978;
- L’art. 50 comma 5° del Decreto Legislativo 267 del 18 agosto 2000, Testo Unico delle Leggi sull’ordinamento degli Enti Locali che definisce le attribuzioni del Sindaco per l’emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti, nella sua qualità di Autorità Sanitaria locale;

ORDINA

con decorrenza dal 4 maggio 2020 l’accesso del pubblico ai parchi ed ai giardini pubblici è consentito con l’osservanza scrupolosa delle seguenti condizioni:

- L’accesso è consentito a persona senza sintomatologia di infezione respiratoria e febbre, o persone soggette a misura di quarantena;
- Le persone dovranno essere dotate di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone;
- È fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, anche sulle panchine;
- Nei parchi e nei giardini pubblici è vietato utilizzare le aree attrezzate per il gioco dei bambini;
- È vietato l’utilizzo di attrezzi sportivi;
- È vietato svolgere attività ludico-ricreative, fare feste e pic-nic

L’accesso ai cimiteri è consentito con l’osservanza scrupolosa delle seguenti condizioni:

- L’accesso è consentito a persona senza sintomatologia di infezione respiratoria e febbre, o persone soggette a misura di quarantena
- Le persone dovranno essere dotate di dispositivi di protezione individuale (mascherine) e guanti o garantendo l’igiene delle mani con idoneo prodotto igienizzante;
- È vietata ogni forma di assembramento di persone
- È fatto obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro

DISPONE

Che l'apertura dei cimiteri sarà articolata secondo i seguenti orari

- Tutti i giorni, escluso il giovedì, dalle 7:00 alle 19:00:
- Il giovedì dalle 10:30 alle 19:00

AVVERTE

Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, il mancato rispetto della presente ordinanza è punito ai sensi dell'art.650 c.p. "inosservanza provvedimenti dell'Autorità".

Che la presente ordinanza è immediatamente esecutiva ed è resa pubblica mediante l'affissione all'Albo Pretorio Comunale, attraverso il sito internet comunale ed i mezzi di comunicazione e di stampa;

La disposizione della presente ordinanza perde efficacia a seguito dell'entrata in vigore di disposizioni statali o regionali più restrittive;

DEMANDA

Al Corpo di polizia locale di Lonato del Garda e a tutte le Forze di Polizia alla sorveglianza e applicazione del presente provvedimento.

Copia del presente provvedimento viene trasmesso alla Prefettura di Brescia, alla Questura, al Comando Provinciale dell'Arma dei Carabinieri ed al Comando Provinciale della Guardia di Finanza.

Lonato del Garda, 03/05/2020

IL SINDACO
(Dott. Roberto Tardani)

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs.
82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento
cartaceo e la firma autografa